

la piena efficacia di tale sistema sanzionatorio, per individuare eventuali responsabilità per la sua violazione e per reintegrare nelle casse dell'Inps le somme che avrebbero dovuto essere versate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990.

(2-01867)

« Taradash ».

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

GIOVANNI PACE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere - premesso che:

circa 400 segretari comunali di prima nomina sono stati recentemente immessi nell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, dopo regolare concorso pubblico per esami svoltosi nell'estate di tre anni or sono;

a questi segretari comunali, nuovi iscritti nell'apposito albo, è stata negata, con delibera n. 28 dell'11 febbraio 1999 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia autonoma segretari comunali, la frequenza ad un corso durato circa tre mesi, al quale invece hanno potuto partecipare altri 300 vincitori di concorso, assegnati di diritto a piccoli comuni;

è difficile prevedere per i nuovi segretari comunali che non hanno potuto frequentare il suindicato corso, e che sono ovviamente privi di esperienza, la « chiamata » dai sindaci, che hanno il diritto di scelta e di nomina dei segretari comunali;

è conosciuta la notizia che l'Agenzia autonoma farà svolgere un concorso i cui vincitori frequenteranno un corso della durata di 18 mesi, retribuiti, che si terrà presso la scuola della Pubblica amministrazione, cui farà seguito un tirocinio di sei mesi presso i comuni -:

se non giudichi penalizzante per i 400 nuovi iscritti il rifiuto della frequenza di

corsi e, quindi, ingiusto e perciò se non ritenga necessario predisporre corsi allargati ai circa 400 segretari comunali di recente iscrizione. (3-03998)

NUCCIO CARRARA, ARMANI e ASCIERTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere - premesso che:

l'ipotesi di riforma del ministero delle finanze, formulata in applicazione della delega contenuta nella legge « Bassanini » n. 59 del 1997, nella stesura sottoposta alle organizzazioni sindacali più rappresentative di settore, prevede la trasformazione di buona parte del ministero, organo dell'amministrazione diretta dello Stato, in più organi di amministrazione indiretta. Nello specifico si propone la trasformazione degli attuali 3 dipartimenti (Entrate, Territorio e Dogane) in 4 agenzie, di cui 3 - Entrate, Territorio e Dogane strutturate nella forma « tipica » dell'ente pubblico non economico, mentre per il solo Demanio, scorporato dall'attuale dipartimento del Territorio, è prevista la forma giuridica di ente giuridico economico. Al ministero in senso proprio rimarrebbero i compiti di elaborazione delle politiche fiscali, d'indirizzo, monitoraggio e vigilanza, mentre alle agenzie, in forza di contratti privatistici di convenzione stipulati con il ministero, andrebbero i compiti di gestione dell'attività tributaria dello Stato;

la riforma disattende la previsione di delega delineata alla lettera g), comma 1, dell'articolo 12 della legge n. 59 del 1997, lì dove, in luogo di procedere ad « eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali... », se ne ipotizza la moltiplicazione in quattro strutture con ampie autonomie gestionali;

la legge delega non delinea i requisiti giuridici istituzionali dell'ente-agenzia, per il quale, del resto, non esiste nella norma e nella dottrina alcuna ed incontrovertibile definizione, in particolare della legittimazione ad assolvere compiti di tipo istituzionale, fino ad oggi assolti direttamente dallo Stato;

appare sconsiderato e non conforme al dettato costituzionale che, un così importante e vasto disegno di riordino su una amministrazione diretta dello Stato, possa essere sottratto al giudizio ed al voto del Parlamento, utilizzando lo strumento del regolamento di organizzazione, a cui si demanda la successiva e concreta definizione della riforma, e riducendo, in pratica, il decreto legislativo in un mero schema programmatico della riforma;

fra le funzioni che attengono agli attuali dipartimenti, sono collocate primariamente le competenze fiscali in materia di controllo, verifica ed accertamento, presiedenti sulla regolarità degli adempimenti dei contribuenti, espressione di una funzione squisitamente autoritativa dello Stato, e pertanto, non istituzionalmente demandabile ad altri soggetti;

il progetto di riforma appare fortemente ispirato ad una asfittica concezione privatistico-produttiva, che porterebbe a privilegiare forme di incentivazione percentualizzate, trasformando, « di fatto », i funzionari in procacciatori di tributi e svilendo e alterando i principi di equità, di trasparenza, di garanzia e di serena applicazione delle norme, fondamento di una funzione eminentemente statuale come quella tributaria;

al termine di un confronto durato oltre due mesi con il vertice politico del ministero, tutti i sindacati, non appartenenti alla triplice confederale, hanno rifiutato di sottoscrivere un documento concordato con l'amministrazione di condivisione del progetto di riforma, sui cui contenuti sono stati espressi numerosi rilievi. Solo il Salfi ha firmato il documento in questione, come sola presa d'atto, riservandosi ogni giudizio successivamente alla presentazione dell'articolo definitivo di riforma;

da più parti sindacali si sono levate serie preoccupazioni per l'assoluta carenza di garanzie occupazionali, professionali, giuridiche ed economiche per i circa 65 mila dipendenti del ministero, ai quali non viene neanche definita con certezza la futura cornice contrattuale;

la creazione di quattro nuove autonome agenzie, contrariamente alle finalità di semplificazione amministrativa perseguite dalla legge delega, provocherà una moltiplicazione delle strutture organizzative necessarie al finanziamento interno con una conseguente ed inevitabile lievitazione dei costi di gestione;

la riforma delineata si ispira ad un progetto di sostanziale « frazionamento centralistico » delle funzioni e competenze amministrative tributarie, che disattende completamente la delega al « decentramento verso gli enti locali » contenuta all'articolo 1 della legge n. 59 del 1997 -:

se sarà prevista la copertura finanziaria per i costi richiesti da una riforma che comporterà la creazione di quattro enti autonomi nella gestione interna;

se sarà previsto per i dipendenti del ministero delle finanze il mantenimento nell'ambito del proprio servizio della qualifica di ufficiali di polizia tributaria, riconosciutegli dall'articolo 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, considerando la notevole frequenza con cui viene fatto ricorso a queste competenze durante la normale attività di controllo e verifica;

se i servizi investigativi, di recente istituzione presso i dipartimenti (Es, Svad del dipartimento delle Dogane), saranno previsti anche presso le istituende agenzie, continuando a svolgere le attuali attività di polizia tributaria e giudiziaria;

se saranno previste, e, nel caso, quali saranno le forme di integrazione e coordinamento in materia di controlli, verifiche ed attività investigativa, fra le istituende agenzie e la Guardia di finanza;

se saranno sottoposti all'approvazione o controllo del Parlamento i contratti di convenzione, con i quali il ministro delle finanze incaricherà le agenzie per la concreta attuazione delle politiche fiscali dello Stato dietro il corrispettivo di una assegnazione di risorse destinate al finanziamento delle stesse;

quali siano le motivazioni politico-economiche che, con la riforma proposta, sembrano aver fatto accantonare il progetto per la realizzazione di un vero federalismo fiscale, disattendendo gli stessi contenuti della « legge delega »;

quali siano state le motivazioni giuridico-istituzionali, in relazione alle considerazioni espresse, che giustificano nella riforma proposta la piena aderenza alla lettera ed allo spirito della legge contenuta nella legge n. 59 del 1997;

quali siano state le motivazioni politico-amministrative che hanno indotto a proporre una nuova riforma dell'amministrazione tributaria a pochi anni dalla precedente, e ancor prima, che quest'ultima sia stata pienamente realizzata;

quali siano le ragioni giuridiche e le convenienze organizzative che hanno portato a prevedere per i dipendenti delle agenzie due diversi *status* giuridici: uno di dipendente dell'amministrazione statale per il personale dirigente ed uno, non meglio definito di tipo privatistico, per il restante personale;

con quali regole e con quali meccanismi procedurali sarà collocato l'ex personale del ministero delle finanze, dirigenziale e non, nell'ambito dei nuovi assetti interni delle agenzie;

con quali regole e con quali meccanismi procedurali, considerata la natura non statale delle agenzie, saranno determinati i vertici dirigenziali e la composizione dei consigli di amministrazione delle stesse. (3-03999)

BURANI PROCACCINI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per sapere - premesso che:

lo scorso 18 febbraio 1999, il Parlamento a larghissima maggioranza, e con il parere favorevole del Governo, rappresentato in quella occasione dal Sottosegretario Viviani, ha approvato una risoluzione (6-00073) che impegnava il Governo a presentare, entro centoventi giorni, dall'ap-

provazione della risoluzione, una relazione al Parlamento sull'attuazione della vigente legislazione relativa allo sviluppo del terzo settore, tenendo altresì conto della necessità di adeguare al più presto la normativa vigente, soprattutto in materia di impresa sociale, alla più moderna legislazione europea -:

per quali motivi siano trascorsi centoventi giorni senza che, da parte del Governo sia mai stata presentata la relazione stabilita dalla risoluzione del 18 febbraio 1999, disattendendo così il parere del Parlamento e la sua stessa volontà, espressa in quella occasione dal Sottosegretario Viviani.

(3-04000)

CESARO. - *Ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa.* - Per sapere - premesso che:

il 18 gennaio del 1996 in un bagno del secondo piano della caserma della Marina militare « Duca degli Abruzzi » di La Spezia veniva rinvenuto il corpo senza vita del Maresciallo in seconda Mario Donadio, nato a Torre del Greco (Napoli l'11 novembre 1967);

il 22 aprile 1996 l'autopsia disposta dal pubblico ministero Silvio Franz della Procura di La Spezia stabiliva che la morte del giovane era sopraggiunta per schiacciamento della vena giugulare determinato dalla compressione della gola fra due corpi rigidi (presumibilmente le ante di una porta o di una finestra);

il giudice per le indagini preliminari del tribunale di La Spezia Paola Ghinoy disponeva l'archiviazione del procedimento aperto nei confronti di Gianni Morelli, all'epoca dei fatti compagno di stanza del maresciallo Mario Donadio, per il reato previsto dall'articolo 575 del codice penale;

restano ancora moltissimi interrogativi sulla vicenda, legati soprattutto al luogo dell'omicidio (una caserma), alle precise modalità del fatto ed alla mancata individuazione del movente e del/i colpevole/i -:

quali siano state le motivazioni della ordinanza di archiviazione;

quali iniziative a seguito della vicenda si sono assunte da parte dell'autorità militare. (3-04001)

SIGNORINO. - *Al Ministro dell'università e ricerca scientifica e tecnologica.* - Per sapere - premesso che:

il decreto ministeriale del 30 marzo 1998 « individuazione degli atenei sovrappollati e criteri per la graduale separazione organica degli stessi » include l'università di Bologna fra gli atenei individuati prioritariamente come sovrappollati, per i quali si rendono necessari interventi di decongestionamento;

l'università di Bologna, ha avviato già a partire dal piano di sviluppo quadriennale 1986/1990 e con i successivi piani triennali 1991/1993 e 1994/1996, un importante decentramento attraverso la realizzazione in Romagna di un insediamento universitario policentrico, che conta nell'anno accademico 1997/1998 oltre 11.600 iscritti;

l'ateneo, in relazione al protocollo di intesa e all'accordo di programma siglati nel 1997 con il Murst, ha presentato, nel luglio 1998, un progetto di decongestionamento caratterizzato dall'ulteriore potenziamento dell'offerta formativa nelle sedi della Romagna e dalla prefigurazione di un modello istituzionale a « rete di sedi »;

l'osservatorio per la valutazione del sistema universitario, nell'ambito del parere di propria competenza, trasmesso in data 2 giugno 1999, esprime apprezzamento per le modalità di decentramento e il modello organizzativo adottati dall'università di Bologna, tanto che rileva l'inadeguatezza dell'attuale statuto e sollecita l'ateneo a procedere a modifiche statutarie, con l'introduzione di elementi che garantiscano l'autonomia delle sedi e le funzioni di coordinamento di un organo centrale di tipo federale;

nel medesimo parere, ai fini di attuare più compiutamente il decongestionamento dell'università di Bologna, l'osservatorio propone di decentrare in Romagna il primo biennio della facoltà di giurisprudenza, con specifica indicazione della sede di Forlì -:

se non ritenga del tutto inopportuna, nella proposta avanzata dall'osservatorio, l'indicazione della specifica localizzazione per il decentramento della facoltà di giurisprudenza in quanto: in contrasto con il rispetto dell'autonomia dell'ateneo, ed ancor più nella prospettiva di un ateneo dotato di uno statuto corrispondente ad esigenze di federalismo come auspicato dall'osservatorio stesso e in contrasto con i poteri e le competenze assegnati al comitato regionale di coordinamento, e tanto più incongrua in quanto frutto di una valutazione che prescindere dal fatto che gli insediamenti universitari in Romagna sono frutto di una forte sinergia fra università e poteri locali;

se, con il decreto di sua competenza, intenda operare nel rispetto dell'autonomia dell'ateneo, lasciando all'ateneo stesso e al comitato regionale di coordinamento e agli enti locali la scelta della specifica localizzazione del decentramento di giurisprudenza;

se, nel già citato decreto, intenda garantire adeguate risorse a fronte delle esigenze di potenziamento dell'insediamento universitario in Romagna, valorizzando più compiutamente l'impegno prodotto dalle comunità locali. (3-04002)

COLA. - *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* - Per sapere - premesso che:

è stata più volte segnalata la scarsa attenzione dell'esecutivo nei confronti di uno dei più prestigiosi enti lirici del mondo, il Teatro San Carlo di Napoli;

nell'ambito degli interventi finalizzati a superare la crisi che ha coinvolto i più importanti enti lirici nazionali, il Teatro

San Carlo ha usufruito di finanziamenti ridotti, che non solo ne hanno frenato la ripresa, ridimensionando il numero e la qualità degli spettacoli, ma hanno anche determinato gravi problemi occupazionali per una non giustificata riduzione del personale;

in data 22 marzo 1999 il consiglio di amministrazione del Teatro San Carlo ha indetto un concorso per esami e titoli per un numero di cinque ballerine e di quattro ballerini;

in quella sede sono stati anche determinati i requisiti per l'ammissione al concorso, fra i quali due particolarmente significativi:

a) l'idoneità alle audizioni nazionali, effettuate dalla « Fondazione Teatro San Carlo » negli anni 1994 e 1997;

b) l'aver svolto attività lavorativa con continuità a partire dal luglio 1994 al dicembre 1998;

con un semplice avviso affisso nella bacheca del Teatro la sovrintendenza, in data 1° aprile 1999, precisava che « i requisiti richiesti per l'ammissione ai concorsi saranno oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice »;

pertanto, venivano riaperti i termini, consentendo di partecipare al concorso anche a chi non fosse munito dei requisiti per l'ammissione;

sarebbero risultati vincitori candidati non muniti dei due requisiti sopra indicati, considerati indispensabili, anche nell'anomalo comunicato del sovrintendente, per superare il concorso -:

se non sia opportuno accertare la veridicità di quanto segnalato;

in caso positivo, se non sia necessario assumere idonee iniziative o adottare conseguenti provvedimenti per rimuovere l'eventuale situazione di illegittimità prodotta da tali anomalie. (3-04003)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

MAZZOCCHIN e SBARBATI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere - premesso che:

con la legge n. 124/99, all'articolo 2, comma 4, si è prevista la tutela della professionalità acquisita dai docenti precari in tanti anni di servizio nella scuola;

nell'ordinanza ministeriale attuativa, emanata in data 15 giugno 1999, invece vengono adottati dei criteri, in materia di valutazione del punteggio di abilitazione, che in realtà risultano penalizzanti per i precari rispetto a quelli adottati in precedenti concorsi;

in passato il punteggio, nei concorsi ordinari e riservati, era espresso in ottantesimi, poi convertito in centesimi, in questo modo un docente che acquisiva un punteggio di 80/80, vedeva automaticamente il proprio punteggio riconvertito in centesimi e si ritrovava con 100/100;

nell'attuale concorso riservato la valutazione sarà espressa direttamente in centesimi, sommando agli ottanta punti massimi dell'esame i venti punti massimi del servizio prestato in ragione di 1,8 punti per anno di servizio;

a questo si aggiunge che verrà considerato solo il servizio prestato specificamente nella classe di concorso per la quale ci si abilita e di conseguenza tutto il punteggio maturato nelle altre classi di concorso sulle quali il candidato ha prestato servizio non verrà valutato -:

se non ritenga che la suddetta ordinanza ministeriale sia decisamente in contrasto con quanto legiferato dal Parlamento che chiedeva fosse riconosciuta la professionalità acquisita dai precari;

come e se si intenda « riparare » agli effetti negativi dell'ordinanza, senza ovviamente bloccarla, affinché sia dato il giusto